



*Audizione
dell'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE nell'ambito
dell'esame del*

AFFARE n.290

***Affare assegnato sulle ricadute dei sistemi di incentivazione per
la riqualificazione energetica degli edifici sulle filiere produttive
di settore***

Commissione 10a
del Senato della Repubblica
29 ottobre 2019

L'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE unisce AGCI, CONFCOOPERATIVE e LEGACOOOP, le più rappresentative Associazioni giuridicamente riconosciute del movimento cooperativo italiano. Costituisce il più avanzato esperimento di integrazione delle associazioni di rappresentanza nella storia del Paese. Rappresenta il 90% della cooperazione italiana la quale, nel suo complesso, incide per l'8% sul PIL. Le imprese di Alleanza occupano 1.150.000 persone, producono 150 miliardi di fatturato e associano 12 milioni di soci. Ha sede in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione di Via Torino n. 146.

<http://www.alleanzacooperative.it/>

<https://www.agci.it/>

<http://www.confcooperative.it/>

<http://www.legacoop.coop/>

L'ecobonus, ad oggi uno dei principali meccanismi incentivanti per attivare investimenti nell'ambito dell'efficienza energetica in edilizia, ha stimolato investimenti in un quadriennio per più di 16 miliardi di euro e sono oltre 35 negli ultimi dieci anni. Dei circa 1,8 milioni di interventi, l'85 per cento afferisce a singole tecnologie, in prevalenza serramenti, quindi sostituzione di parti di edificio, impianti di climatizzazione e schermature solari, a cui corrisponde il 65 per cento degli investimenti totali derivati dall'ecobonus.

Le detrazioni fiscali per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica dispiegano i propri effetti nel mercato rispettivamente dal 1998 e dal 2007 e la loro applicabilità è stata oggetto di numerose proroghe nel corso degli anni, nonché di modifiche che hanno inciso sulle aliquote, sui limiti massimi di spesa, sulle categorie di interventi agevolabili.

Si riconosce indubbiamente un valore positivo di tali incentivi fiscali dalle stime elaborate dal Cresme emerge che gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica hanno interessato dal 1998 al 2018, 17,8 milioni di interventi, ossia - considerando che le abitazioni sono il principale oggetto degli interventi di rinnovo – oltre il 57% delle abitazioni italiane stimate dall'ISTAT (31,2 milioni). In venti anni le misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti pari a 292,7 miliardi di euro.

E' evidente che con l'incremento dell'aliquota degli incentivi dal 36 al 50% per il recupero edilizio, avvenuta nel giugno 2012, e dal 55 al 65% per interventi di efficienza energetica avvenuta nel mese di giugno 2013, si sia avviata una nuova stagione per il sostegno dell'attività di riqualificazione del patrimonio esistente ed il settore edilizio.

Sarebbe auspicabile la stabilizzazione a regime delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione, risparmio ed efficienza energetica (cd. ecobonus) e per l'adozione di misure antisismiche (cd. sismabonus), perché si sono rivelate efficaci misure anticicliche.

La crisi del comparto edilizio si sconfigge con l'innovazione tecnologica e la ricerca di nuove soluzioni per le aziende quindi bisogna cambiare il quadro normativo fiscale che incoraggia l'innovazione e la riqualificazione. Però alcune norme non hanno prodotto l'effetto sperato, anzi, l'esatto contrario.

A riguardo i commi dall'1 al 3 dell'articolo 10 (Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico) del decreto-legge cosiddetto "Crescita" hanno previsto la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di quel tipo di ricevere un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento stesso, sotto forma di sconto.

Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

Ebbene l'effetto di questa norma non ha trovato un effetto positivo presso la nostra filiera di operatori in quanto è composta da piccole e medie imprese le quali lamentano il problema della sostenibilità finanziaria degli oneri derivanti dallo sconto sui corrispettivi spettanti.

Inoltre si rischia infatti di creare una distorsione del mercato in cui soltanto i fornitori più strutturati e dotati di elevata capacità organizzativa e finanziaria potranno anticipare ai clienti la liquidità necessaria a ottenere lo sconto, e disporranno della capienza fiscale sufficiente per compensare il credito di imposta.

Tant'è vero che è stato avviato, un procedimento presso la Commissione europea a seguito del pronunciamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha evidenziato come le modifiche introdotte dal decreto crescita appaiano suscettibili di creare restrizioni alla concorrenza a danno di piccole e medie imprese, favorendo solo gli operatori economici di più grandi dimensioni.

Con la conseguenza che molte piccole e medie imprese rischiano di essere assorbiti dalle grandi imprese, eliminando una filiera di competenze artigianali e professionali che si sono sempre distinte nel settore edilizio.

E' per questo che riteniamo che sarebbe positivo l'utilizzo, come previsto in diverse proposte parlamentari, di estendere "alle banche e altri operatori finanziari" la portabilità del credito di imposta.

Infatti le imprese si troveranno nella spiacevole condizione di fare da banca ai propri clienti, riconoscendo da subito una riduzione sul prezzo pari al valore della detrazione, che però sarà recuperabile dall'impresa in un arco di cinque anni, andando a minare l'equilibrio finanziario aziendale.

Si pongono in evidenza, in particolare, alcune criticità:

1 - La norma genererà un aumento dei prezzi al consumo in quanto per permettere l'assorbimento della mancata attualizzazione del contributo riconosciuto ai clienti inevitabilmente vi sarà una lievitazione del prezzo finale del prodotto al consumatore. Lo Stato concede ai cittadini 10 anni di dilazione delle detrazioni, mentre impone alle imprese private di praticare lo sconto immediato senza la possibilità di richiedere al contribuente alcun corrispettivo per il finanziamento concesso.

2 - La norma rischia altresì di alimentare una domanda che non potrà essere soddisfatta generando un problema di liquidità non facilmente superabile. Anche la prevista cessione del credito ai fornitori rischia di essere impraticabile poiché nessun fornitore si accollerà il credito, gli oneri finanziari e i relativi rischi dell'operazione: quasi nessuno ha capacità di assorbire il credito di imposta che gli verrebbe riversato dai propri clienti.

3 - Le detrazioni che matureranno in capo alle micro e piccole difficilmente saranno utilizzabili in compensazione in presenza di limitati debiti tributari e contributivi. La norma infatti determina un effetto di decrescita 'a spirale': se l'impresa non riesce a sostituire i lavori a cui deve rinunciare per incapacienza, si riduce il fatturato e di conseguenza anche i versamenti per Iva e imposte dirette. Alcuni sconti effettuati negli anni precedenti potrebbero non essere compensati, determinando una perdita economica per l'impresa. Tale criticità si presenta anche per imprese nella fase finale del ciclo di vita, quando la riduzione fisiologica del volume d'affari riduce i versamenti all'Erario per compensare gli sconti degli anni precedenti.

4 - Le imprese rinunceranno ad assumere nuovi lavori. Una micro impresa-tipo di cinque addetti appartenente alla filiera delle costruzioni, ad esempio, con una quota di fatturato sul mercato dell'ecobonus del 75% nell'arco di un quinquennio deve rinunciare al 58% lavori, in quanto a partire dal terzo anno gli sconti in fattura superano i 70 mila euro di versamenti all'erario.

5 - La norma alimenterà una domanda che potrà essere soddisfatta solo dai grandi player a scapito delle numerosissime aziende di ridotte dimensioni. Le norme, nominalmente orientate alla 'crescita', non sostengono le piccole imprese private delle costruzioni – che a seguito della crisi del settore hanno già perso 238 mila occupati in cinque anni pari al 17,0% in meno – e generano ulteriori spazi di rendita di posizione a grandi imprese. La norma alimenterà una domanda che potrà essere

soddisfatta solo dai grandi player a scapito delle numerosissime aziende di ridotte dimensioni.

6 – Un sesto elemento di criticità potrebbe essere legato all'ipotesi in cui, ammesso che ciò sia autorizzato, si addebitino in fattura gli oneri finanziari legati all'acquisizione da parte dell'impresa della detrazione. Trattandosi di oneri di natura finanziaria dovrebbero essere fatturati in regime di esenzione ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72. In questi casi l'art. 19 comma 5 dello stesso decreto prevede che ai contribuenti che nell'ambito della propria attività compiono sistematicamente operazioni con diritto alla detrazione ed esenti, la detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alle prime (pro – rata) applicando una percentuale di detrazione forfetaria a tutti gli acquisti senza distinzioni basate sull'effettivo utilizzo.

Si ricorda a questo proposito che la saltuaria ma ripetuta effettuazione di operazioni esenti, rappresenta un'attività economica che obbliga l'utilizzo del pro – rata.

In estrema sintesi l'impresa esecutrice dei lavori si potrebbe trovare nella condizione di dover riversare all'Erario parte dell'Iva a credito pagata su tutte le forniture dell'anno.

7 – Una ulteriore criticità riguarda l'eventuale contestazione, anche parziale, da parte dell'Agenzia delle entrate della spettanza delle detrazioni in capo al committente dei lavori. Come deve essere regolato l'effetto a cascata che tale situazione riverserebbe sui fornitori o subfornitori che sono subentrati acquisendo la detrazione? Chi dovrebbe riversare le somme all'Erario e quale dovrebbe essere eventualmente la modalità di recupero delle stesse nei confronti degli altri interessati?

O si pensa magari di fare certificare il credito da un professionista aumentando così i costi dell'operazione?

8 - Non si deve dimenticare che le imprese fornitrici subiscono già, al momento del pagamento che deve essere effettuato esclusivamente con bonifico, una pesante ritenuta che da sola anticipa spesso l'intero carico impositivo che grava sul reddito dell'impresa. Sostanzialmente sono soggetti ad un prelievo anticipato già nel corso dell'anno. Ora la cessione della detrazione in argomento non può che aggravare pesantemente l'equilibrio finanziario dell'azienda, che oltre a vedersi decurtare in maniera significativa gli incassi delle proprie prestazioni, subiscono anche la beffa dell'ulteriore ritenuta sui bonifici.

Il sistema delle incentivazioni fiscali era stato individuato come efficace provvedimento per rilanciare e sostenere l'economia del settore delle Costruzioni, nel suo complesso, che dal 2008 era precipitato in una recessione senza precedenti, l'attuale idea di un eco-bonus scontato direttamente in fattura a nostro avviso non si muove assolutamente nella medesima direzione.